

- 7) all'articolo 19, il paragrafo 6 è soppresso;
- 8) all'articolo 20, il sottotitolo è sostituito dal seguente:  
«[Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013];»
- 9) all'articolo 21, il sottotitolo è sostituito dal seguente:  
«[Articolo 68, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1303/2013];»
- 10) all'articolo 25, il paragrafo 1 è così modificato:
- a) il primo comma è così modificato:
- i) la lettera d) è sostituita dalla seguente:
- «d) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 67, paragrafo 1, lettera d), e dell'articolo 68, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo dimostra e giustifica il metodo di calcolo, ove ciò sia applicabile, nonché la base per la fissazione dei tassi forfettari e i costi diretti ammissibili o i costi dichiarati nell'ambito di altre categorie prescelte cui si applica il tasso forfettario;»
- ii) è inserita la seguente lettera d bis):
- «d bis) per quanto riguarda i finanziamenti che non sono collegati ai costi, di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, la pista di controllo consente di verificare il soddisfacimento delle condizioni di finanziamento e la riconciliazione dei dati sottostanti riguardanti le condizioni per il rimborso della spesa;»
- iii) la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- «e) per quanto riguarda i costi determinati a norma dell'articolo 68, primo comma, lettere b) e c), dell'articolo 68 bis, paragrafo 1, e dell'articolo 68 ter del regolamento (UE) n. 1303/2013, dell'articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 e dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1299/2013, la pista di controllo consente di comprovare e verificare i costi diretti ammissibili cui si applica il tasso forfettario;»
- b) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «per i costi di cui alle lettere c) e d), la pista di controllo consente di verificare che il metodo di calcolo utilizzato dall'autorità di gestione sia conforme all'articolo 67, paragrafo 5, all'articolo 68 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e all'articolo 14, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1304/2013 nella versione precedente l'entrata in vigore del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.»
- 11) l'articolo 27 è così modificato:
- a) il paragrafo 2 è così modificato:
- i) al primo comma è aggiunto la seguente lettera d):
- «d) i dati relativi agli indicatori e ai target intermedi siano affidabili.»
- ii) è inserito il seguente secondo comma:
- «Solo i seguenti aspetti di cui alla lettera a) si applicano alle operazioni oggetto di finanziamenti che non sono collegati ai costi di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013: che l'operazione sia stata attuata conformemente alla decisione di approvazione e rispetti le condizioni applicabili al momento dell'audit, relativamente alla sua funzionalità, al suo utilizzo e agli obiettivi da raggiungere.»
- b) al paragrafo 3 è aggiunto il comma seguente:
- «Per le operazioni oggetto della forma di sostegno di cui all'articolo 67, paragrafo 1, primo comma, lettera e), del regolamento (UE) n. 1303/2013, gli audit delle operazioni verificano che siano state rispettate le condizioni per il rimborso della spesa al beneficiario.»

